

REGOLAMENTO COMUNALE PER
"LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI ED ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**
- Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.**
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**
- Art. 5 - La struttura organizzativa**
- Art. 6 - Le iniziative comunali**
- Art. 7 - Le tutele e le garanzie**
- Art. 8 - Logo De.C.O e relativo utilizzo**
- Art. 9 - Le attività di coordinamento**
- Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale**
- Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali**
- Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale**
- Art. 13 - Controlli e sanzioni**
- Art. 14 - Norme finali**

*** * ***

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari ed artigianali riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari ed artigianali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari ed artigianali e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari ed artigianali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti (pubblici o privati) a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari ed artigianali.

e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione, ed il legame storico-culturale con il Comune di Maletto, quale efficace strumento di promozione dei "prodotti tipici locali". L'aggettivo

"tipico" è inteso come "tradizionale" e qualifica il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da dette attività. Possono, altresì, ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. le produzioni ottenute dalle imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché enti ed associazioni che svolgono attività inerenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti nell'ambito del Comune di Maletto.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari ed artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari ed artigianali segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti di settore e

gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. A supporto del lavoro della commissione di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo. La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo ed opera validamente solo in presenza della maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della commissione stessa. Non è previsto alcun compenso per i componenti della commissione neppure a titolo di rimborso spese.

5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e del relativo logo, per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del prodotto, è disposta con atto dirigenziale previa valutazione della commissione.

6. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo.

7. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli art. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 8

Logo De.C.O e relativo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro e le iniziative intraprese, viene adottato apposito logo identificativo a colori, così come allegato A) al presente regolamento.
2. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo.
3. Il concessionario ha facoltà di produrre il logo De.C.O. nella quantità e dimensioni che sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; con l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile e non deve essere impiegato con altri contrassegni che per il loro aspetto esterno possono ingenerare confusione con il logo De.C.O.

Art. 9

Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari ed artigianali, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 5 anni.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12

Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.

Art. 13

Controlli e sanzioni

Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito nei termini di legge dal Comune di Maletto. Qualora si rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo, il Sindaco, con proprio provvedimento (previo parere obbligatorio e motivato della commissione) sospende o revoca il diritto di utilizzazione del logo De.C.O.

Art. 14

Norme finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.**
- 2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.**
- 3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.**